



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Determinazione n. 172 del 15.10.2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Gara informale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento a privati della concessione del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici in uffici di competenza dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali

ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dott. Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Richiamata la propria Determinazione n. 138 del 20.09.2013 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 163/2006, gara informale per la concessione del servizio di cui trattasi, per la durata di due anni, decorrenti dalla formalizzazione dell'affidamento, con facoltà di prorogare i servizi in oggetto per un massimo di due anni, da aggiudicare con il criterio dell'offerta più alta sul canone da corrispondere all'Amministrazione;

Preso atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 3 plichi da parte di altrettante Ditte invitate;

Considerato che il giorno 09.10.2013, presso la sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione si sono svolte le operazioni di gara;

Visto il verbale di gara in data 09.10.2013, allegato alla presente Determinazione, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Italpride srl – Via degli Opifici, Nucleo Industriale Bazzano – 67100 L'Aquila, che ha presentato il canone più elevato, pari a € 1.850,00;

Accertata la regolarità delle operazioni svolte;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato verbale di gara del 09.10.2013 per la concessione del servizio di installazione e gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica o semiautomatica di bevande calde e bevande fredde e snack in edifici di competenza dell'ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila;

2. di aggiudicare in via provvisoria il servizio di cui trattasi alla Ditta Italpride srl – Via degli Opifici, Nucleo Industriale Bazzano – 67100 L’Aquila, che ha presentato il canone più elevato, pari a € **1.850,00**;
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà con successivo provvedimento.

L’Aquila, 15.10.2013

Il titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila
Paolo Aielli

